

LEGGE 3 maggio 1989, n. 170

**Normalizzazione dell'intonazione di base degli strumenti musicali**

La Camera dei Deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

La seguente legge:

Art. 1

Il suono di riferimento per l'intonazione di base degli strumenti musicali è la nota La<sub>3</sub>, la cui altezza deve corrispondere alla frequenza di 440 Hertz (Hz), misurata alla temperatura ambiente di 20 gradi centigradi.

Art. 2

E' fatto obbligo agli istituti di istruzione musicale, alle istituzioni e organizzazioni, comunque sovvenzionate dallo Stato e da enti pubblici, che gestiscono o utilizzano orchestre o altri complessi strumentali, e all'ente concessionario del servizio pubblico radiotelevisivo di adottare stabilmente come suono di riferimento per l'intonazione la nota La<sub>3</sub> di cui all'articolo 1. Sono in ogni caso fatte salve le esigenze di ricerca e artistiche, quando non vengano eseguiti brani di musica vocale e spettacoli lirici.

Art. 3

Per ottemperare a quanto disposto dagli articoli 1 e 2, è fatto obbligo di utilizzare per l'intonazione strumenti di riferimento pratico (diapason a forchetta, regoli metallici, piastre, generatori elettronici eccetera) tarati alla frequenza di 440 Hertz e dotati di relativo marchio di garanzia, indicante la frequenza prescritta. E' ammessa la tolleranza, in più o in meno, non superiore a 0,5 Hertz.

Art. 4

I contributi dello Stato o degli enti pubblici sono condizionati anche alla comprovata osservanza delle norme contenute nella presente legge.

Art. 5

L'utilizzazione di strumenti di riferimento non conformi alla norma di cui all'articolo 3 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria per ogni esemplare da lire centomila a lire un milione.

Art. 6

Con decreto del Ministro della Pubblica Istruzione saranno indicati gli istituti specializzati autorizzati a fornire la frequenza campione per la taratura degli strumenti di riferimento e a esercitare funzioni di controllo.

Art. 7

Il Ministro della Pubblica Istruzione, di concerto con il Ministro del Turismo e dello Spettacolo, provvede entro il termine di un anno a emanare il regolamento di attuazione della presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 maggio 1989

COSSIGA

DE MITA

Presidente del Consiglio dei Ministri

Visto, il Guardasigilli: VASSALLI